



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA SKI PASS STAGIONE INVERNALE 2025/2026

- Le presenti condizioni generali regolano il rapporto contrattuale relativo alla vendita, acquisto e utilizzo degli skipass e delle tessere a punti vendute dalla Società MELETTE 2000 Srl - Unipersonale, qui di seguito per brevità convenzionalmente detta MELETTE, e stabiliscono quindi i diritti e gli obblighi relativamente al contratto posto in essere. Le Melette e gli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del contratto di trasporto. Skipass e tessere a punti sono titoli di trasporto per persone che, relativamente al loro ambito territoriale di validità, consentono di utilizzare gli impianti di risalita dell'anzidetta Società MELETTE.
- Lo skipass e la tessera a punti sono titolo di viaggio e documento di trasporto necessari ed insostituibili per il trasporto del titolare sugli impianti di risalita, come descritto all'art 1. Entrambi i biglietti non sono sostituibili né rimborsabili, salvo i casi espressamente previsti e regolati dalle condizioni stabilite all' art. 23.
- Gli ski pass sono venduti su supporto al costo di € 5,00 a titolo di cauzione; tale cauzione sarà rimborsata in caso di restituzione del supporto integro e ben conservato.
- Lo skipass e la tessera a punti, quali documenti di trasporto necessari per l'accesso agli impianti di risalita, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata della loro validità. L'utente è responsabile della loro buona conservazione.
- Alle MELETTE compete la gestione esclusiva dei rispettivi impianti per l'esercizio di trasporto a mezzo impianti a fune e dei servizi connessi. Tutte le tipologie di skipass posti in vendita dalle società Melette saranno accettate, nel rispettivo periodo e nel rispettivo territorio di validità, presso i loro impianti.
- Qualsiasi tipo di ski pass non può essere ceduto a terzi né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, scambiato o alterato; qualsiasi tipo di skipass stagionale è un documento strettamente personale e deve recare nome, cognome e foto del titolare. Il periodo di validità dello skipass non può essere modificato, né è possibile sostituire uno skipass valido solamente per le Melette con uno skipass "Sciare i Grandi Altipiani – Ski Pass Unico" o "Sciare l'Altopiano di Asiago – Ski Pass Unico". Gli skipass con validità stagionale sono validi esclusivamente per stagione invernale di emissione.
- La tessera a punti non è personale, è quindi trasferibile e la sua validità è limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell'acquisto la tessera avrà un numero di punti a disposizione, a seconda del tipo di tessera acquistata. A ogni utilizzo vengono scalati dall'ammontare residuo presente sulla tessera le unità necessarie per il singolo impianto di risalita utilizzato, come indicate analiticamente nell'apposito prezzario esposto alle biglietterie e sul sito internet www.lemelette.it.
- Le biglietterie ed i punti vendita accettano il pagamento in contanti (nel rispetto della normativa di legge in vigore) e mediante le principali carte di credito o bancomat. Si accetta altresì il pagamento eseguito mediante bonifico bancario che dovrà pervenire e risultare agli uffici amministrativi prima dell'emissione dello skipass: in ogni caso, l'eventuale richiesta di emissione di fatturazione dovrà essere comunicata prima del rilascio dello stesso.
- Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle aree di loro pertinenza. Vanno osservate in ogni caso le Disposizioni per i Viaggiatori e La Regole dello Sci che qui si intendono integralmente riportate e che sono esposte alla partenza di ogni impianto.
- La stagione sciistica inizia solitamente in concomitanza con la festività dell'8 dicembre (verrà data comunicazione tramite sito e canali social) e si conclude solitamente nel mese di marzo dell'anno successivo, salvo anticipazioni e/o posticipazioni dell'apertura, o anticipazione della chiusura in relazione ad eventuali limitazioni legate alla crisi energetica, sanitaria e/o a qualsiasi ad altra causa di qualsiasi tipo e genere. Gli utenti prendono atto che la decisione circa l'apertura degli impianti e delle piste da sci avviene su base giornaliera, autonomamente ed a discrezione del gestore degli impianti di risalita e dichiarano dunque: (a) di essere consapevoli del conseguente rischio circa la possibile forte limitazione degli impianti utilizzabili e delle piste sciabili e anche dell'impossibilità assoluta di sciare a causa della chiusura di tutti gli impianti di risalita nonché del rischio che ogni giorno muti la situazione degli impianti e delle piste utilizzabili; (b) viste e considerate le diverse tipologie di skipass disponibili ed i relativi prezzi, di ritenere, alla luce delle loro personali esigenze, vantaggioso l'acquisto dello skipass prescelto, nonostante il rischio (che espressamente accettano ed assumono) che gli impianti di risalita possano non essere in funzione - in tutto o in parte- per decisione insindacabile del gestore e, in tali casi, di accettare espressamente l'esclusione di ogni forma di rimborso, riequilibrio o indennizzo; (c) in ogni e qualsiasi caso, di accettare espressamente l'esclusione di ogni forma di rimborso, riequilibrio o indennizzo anche qualora gli utenti stessi fossero nell'impossibilità di usufruire dello skipass per qualsiasi causa, motivo o ragione, salvo quanto disposto dall'art. 23. Nell'apposito elenco, denominato Bollettino neve, periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet www.lemelette.it saranno indicati gli impianti di risalita e le piste da sci aperte per la singola giornata, elenco che dovrà essere consultato precedentemente all'acquisto dello skipass. L'utilizzabilità degli impianti di risalita e dunque dello skipass potrebbe subire limitazioni in conseguenza di normative sopravvenute originate da emergenze sanitarie (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo di possesso del c.d. Green Pass o altra analoga certificazione, limiti di contingentamento o prenotazione della giornata sciistica). In conseguenza della sopravvenire di tali normative, alcuni prodotti potrebbero non essere più in vendita oppure essere modificati in alcune loro caratteristiche (es. la trasferibilità) e gli ordinari

procedimenti di vendita e di accesso agli impianti (es. attivazione giornaliera dello skipass) potrebbero subire adattamenti. Gli utenti sin da ora dichiarano espressamente di accettare tali modifiche e limitazioni, senza che a ciò consegua alcun diritto di recesso o di rimborso, anche parziale, da parte degli utenti che dunque si assumono ogni rischio al riguardo e rinunciano ad ogni pretesa. Prima della data d'inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica singoli impianti o gruppi di impianti possono essere in funzione. Nel corso della stagione è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di zone più ampie nonché la limitazione dell'area sciabile, oltre che per i motivi indicati all'art. 10, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, di innevamento e di sicurezza. L'eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente e insindacabilmente dalla Direzione degli impianti delle MELETTE.

- Non è garantito il funzionamento ininterrotto degli impianti di risalita e l'agibilità delle piste del comprensorio MELETTE durante l'intera stagione invernale, essendo entrambi condizionati da alcuni fattori che ricadono fuori dalla sfera di controllo dell' esercente, quali - a titolo meramente esemplificativo - le condizioni meteorologiche, l'innevamento, la sicurezza, i guasti all'impianto, la disponibilità e i relativi costi delle fonti energetiche, pestilenze, epidemie e/o pandemie, guerre, terremoti, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. Fermi gli altri ordinari rimedi ed azioni in caso di inadempimento, nelle ipotesi sopra indicate è esclusa ogni forma di rimborso o indennità ed in deroga a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. è espressamente esclusa ogni forma di riequilibrio ove l'impossibilità sopravvenuta o la sopravvenuta onerosità della prestazione o della utilizzazione derivi da causa non imputabile (come nei casi sopra citati a titolo meramente esemplificativo) alle MELETTE.
- Per l'acquisto degli skipass con prezzo scontato (prevendita e/o categorie di altro tipo), è necessario presentarsi personalmente presso gli uffici Infopoint ed esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, non sostituibile da autocertificazione; per alcune tipologie di sconti può essere richiesto lo stato di famiglia o altro documento attestante i presupposti necessari per la concessione della riduzione prevista, secondo quanto riportato nel listino prezzi presente nei punti vendita nonché sul sito internet www.lemelette.it che qui si intende integralmente riportato. Lo skipass gratuito per bambini è concesso a fronte del contestuale acquisto da parte di un accompagnatore maggiorenne pagante uno skipass di pari tipologia e pari periodo, al quale la tessera gratuita viene abbinata: la gratuità è intesa nel rapporto di un bambino per un accompagnatore maggiorenne pagante.
- L'acquisto di skipass per minori comporta per l'accompagnatore maggiorenne la dichiarazione di essere a conoscenza delle responsabilità civili e penali connesse alla sorveglianza del minore, anche nell'uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e dal D.Lgs. 40/2021 così come successivamente modificati ed integrati e di tutte le disposizioni, anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto dei minori avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell'accompagnatore maggiorenne. Sulle seggiovie il trasporto dei minori di età inferiore agli anni 8 è consentito solo se accompagnato da adulti.
- L'utente prende atto che è obbligatorio indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche prescritte dal D.Lgs 40/2021 e che, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 29 del D.L. 96/2025, la violazione dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da parte delle Autorità deputate al controllo.
- Acquisto online: Per alcune tipologie di skipass sono previste, in caso di acquisto online, riduzioni sul prezzo a determinate condizioni, meglio individuate sul sito internet www.lemelette.it. La Società MELETTE non assume alcuna garanzia circa l'ininterrotto funzionamento dello shop online. Tali riduzioni non si applicano in caso di acquisto presso le casse fisiche, neanche in caso di malfunzionamento del sito e/o dello shop online. Anche ove lo skipass o un voucher dovesse essere acquistato con anticipo rispetto all'inizio del periodo di validità, trova applicazione l'art. 19, secondo cui il prezzo di acquisto non è mai rimborsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo nemmeno in caso di mancato o solo parziale utilizzo, mancata vacanza, impegni sopraggiunti, malattia, ecc. Gli skipass ed i voucher acquistati online hanno validità nella sola stagione invernale di emissione. Qualora alcuni dati comunicati dall'utente nel procedimento di acquisto online siano errati e sia necessario emettere uno skipass sostitutivo, sarà dovuto, a titolo di contributo spese di segreteria e amministrative, un importo di € 10,00 (dieci) per ogni skipass da sostituire. L'acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005).
- Il personale della società MELETTE ha facoltà di effettuare controlli a campione onde verificare la validità dei documenti di trasporto e la regolare appartenenza al fruitore.
- Il cliente dovrà verificare, all'atto del ritiro dello ski pass, la corrispondenza dello stesso alla propria richiesta, fermo restando che nessuna sostituzione dello skipass può essere compiuta dopo il primo accesso agli impianti.
- Qualsiasi abuso nell'utilizzo di skipass come sotto specificato, in particolar modo l'utilizzo da parte di persona diversa dal titolare o dell'avente diritto, comporta il ritiro immediato dello ski pass ed il suo annullamento senza diritto ad alcun rimborso. La verifica del corretto utilizzo dello ski pass, nello specifico lo ski pass stagionale nominativo e l'abbonamento giornaliero acquistato a tariffa ridotta per un bambino o per uno junior, ed utilizzato invece da un adulto, può avvenire anche in modalità remota in un momento successivo al momento dell'abuso stesso, attraverso l'analisi effettuata dal sistema "SMART GUARD" installato sugli impianti di risalita. Il controllo dell'abuso in relazione all' utilizzo dello ski pass da persona diversa dal titolare o dell'avente diritto viene effettuato in conformità con le leggi vigenti**



- in materia di protezione dei dati personali e secondo le modalità e i limiti riportati nel documento "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali". In caso di abuso relativo a skipass gratuiti concessi a bambini di età inferiore agli 8 anni (nati dopo 30/11/2017), si evidenzia che verranno bloccati e ritirati sia lo skipass gratuito sia quello a cui è stato abbinato al momento dell'acquisto. Lo skipass può altresì essere ritirato, sospeso o annullato dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali o regionali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare le responsabilità civili e penali del trasgressore. Si fa avviso che se uno ski pass stagionale nominativo inserito per la prima volta da una persona fosse successivamente utilizzato da un'altra, come pure se uno ski pass giornaliero bambino/junior fosse utilizzato da un adulto, il controllo elettronico SMART GUARD installato sui varchi all'ingresso dell'impianto funiviario rileverà l'abuso indicando in un elenco il numero dello ski pass utilizzato. In tal caso la biglietteria provvederà a bloccare lo ski pass che sarà annullato e non rimborsato.**
19. Gli skipass e le tessere a punti inutilizzati o soltanto parzialmente utilizzati, ritirati, annullati, sospesi o deteriorati non saranno sostituiti o rimborsati.
20. I soggetti diversamente abili che, al momento dell'acquisto, presentino il certificato di invalidità rilasciato dall'autorità competente attestante un'invalidità pari o superiore al 50% o compresa tra il 20% e 49%, potranno ottenere uno sconto rispettivamente del 50% e 25%.
21. In caso di distruzione/smarrimento dello skipass di tipo stagionale emesso dall'ufficio Infopoint è possibile richiedere la sostituzione, entro il periodo di validità del documento di trasporto, presso i punti di emissione mediante presentazione sia della denuncia presentata ai Carabinieri, sia di un valido documento di riconoscimento nonché dell'attestazione di acquisto mediante la presentazione del numero dello skipass originale smarrito: tale indicazione è condizione necessaria per poterne bloccare l'utilizzo da parte di terzi. Lo skipass acquisterà validità previa verifica della richiesta di sostituzione e conseguente disattivazione della tessera smarrita. Per spese di segreteria verrà richiesto l'importo di € 10,00 (dieci). Tale somma non sarà restituita, neanche nel caso di ritrovamento dello skipass originale.
22. Gli skipass giornalieri e a tempo (2 ore, 4 ore) non possono in alcun modo essere rimborsati.
23. Il rimborso parziale dello skipass stagionale è possibile solo ed esclusivamente in caso di infortunio sciistico avvenuto all'interno delle piste da sci del comprensorio le MELETTE, a condizione che il richiedente sia titolare del documento di viaggio e sempre che lo stesso non disponga di copertura assicurativa contemplante il rimborso (anche parziale) del prezzo dello skipass. La richiesta di rimborso, da presentarsi presso gli uffici vendita entro 15 giorni dall'infortunio o, in caso di ricovero ospedaliero, dalla dimissione, deve essere corredata dai seguenti documenti: • supporto materiale dello skipass; • copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall'ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell'infortunio tale da impedire la prosecuzione dell'attività sportiva. Gli accompagnatori dell'infortunato non hanno diritto al rimborso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato nel modo seguente: se l'infortunio è avvenuto prima del 06.01.2026 compreso, l'infortunato avrà diritto ad uno sconto del 50 % sull'acquisto della medesima tipologia di ski pass nella successiva stagione invernale. L'emissione del nuovo ski pass stagionale dovrà avvenire presso la stazione dove è avvenuto l'acquisto originario. Per gli infortuni avvenuti dopo il 06.01.2026 non spetterà alcun rimborso.
24. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo. La scelta corretta dell'itinerario e l'andatura dell'utente devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento e alla segnaletica, al meteo, alla visibilità ed essere commisurati all'orario di apertura degli impianti. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa nazionale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 nonché dal D.Lgs. 40/2021 e successive modifiche, nonché alle regole di buon comportamento esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet www.lemelette.it. In caso di infortunio, il primo soccorso e il trasporto di feriti potrebbero essere a pagamento. L'utente prende atto che è obbligatorio il possesso, a cura dell'utente, di una valida polizza assicurativa a copertura della propria responsabilità civile per danni o infortuni a terzi e che, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 29 del D.Lgs. 40/2021, la violazione dell'obbligo è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria e con il ritiro dello skipass irrogati da parte delle Autorità Pubbliche deputate al controllo.
25. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve essere intestatario di un'assicurazione in corso di validità che garantisca la copertura per la Responsabilità Civile per danni causati a terzi. In caso di controlli da parte delle forze dell'Ordine, lo sciatore non assicurato sarà sanzionato e gli sarà ritirato lo skipass che sarà annullato e non restituito.
26. Lo sciatore deve raggiungere l'ultima pista per il trasporto di rientro nella valle di partenza entro le ore 15:45.
27. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è solo indicativa.
28. Per motivi di sicurezza è severamente vietato frequentare le piste al di fuori dell'orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili di eventuali conseguenze dannose sia in sede civile sia in sede penale.
29. I prezzi per l'acquisto dello skipass o della tessera a punti potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale nonché in caso di limitazioni della capacità di trasporto emanate per ordine delle Autorità o per normative.
30. Con l'acquisto e/o utilizzo dello skipass o della tessera a punti l'utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le condizioni generali di contratto comprensive delle condizioni integrative degli skipass disponibili presso i punti vendita e sul sito internet www.lemelette.it.
31. Misure precauzionali in relazione alla eventualità di epidemie, come ad es. il COVID, la Società MELETTE si impegna ad adottare tutte le misure più opportune per contribuire al contenimento del contagio. Altrettanto essenziale è il comportamento individuale degli utenti che dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e consigli delle Autorità, la cui conoscenza MELETTE contribuisce a diffondere anche attraverso il proprio sito internet. Ne consegue il divieto di utilizzo degli impianti di risalita in caso di mancato rispetto delle norme e delle prescrizioni eventualmente in vigore. È pertanto esclusa ogni forma di responsabilità da parte degli esercenti degli impianti di risalita in caso di contagio.
32. Per tutte le tipologie di ski pass stagionale acquistate per la stagione invernale 2025/2026, comprese quelle relative allo ski pass "AIFA", valido per tutti gli impianti presenti sull'Altopiano di Asiago e allo ski pass "Sciare i Grandi Altipiani", valido per tutti gli impianti "AIFA", Fiorentini, Lavarone e Folgaria, è previsto l'utilizzo di tutti i posteggi a servizio della stazione sciistica delle MELETTE senza il pagamento di ticket. Al momento dell'acquisto dovrà essere comunicato il recapito telefonico e la targa dell'automezzo che beneficerà dell'anzidetta agevolazione per tutta la stagione invernale 2025/2026. L'acquisto di uno ski pass stagionale (Le Melette, Aifa, Grandi Altipiani) non garantisce la riserva del posto, pertanto, l'acquirente dà atto di essere edotto che in caso di parcheggio completo (indicato con il semaforo rosso) non potrà usufruire del servizio di sosta. Per tutte le categorie riservate a Junior e Bambino (Stagionale Melette e Stagionale FIS) non è previsto il bonus parcheggio.
33. La Società MELETTE si riserva di modificare le presenti condizioni contrattuali. Eventuali variazioni verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet e saranno valide dal momento della pubblicazione per gli acquisti effettuati successivamente.
34. Le promozioni non sono cumulabili.
35. Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto è applicabile la legge italiana e saranno competenti i Giudici del Foro di Vicenza.